



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

ORDINANZA N. 262/2026

Esercitazioni militari nello specchio acqueo denominato zona Tango 803 (01,08,13,22,27 e 28 ottobre e 04,05,10 e 26 novembre 2026).

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo della Spezia:

VISTO il messaggio n. 51527/N/AO in data 07 agosto 2026 del Comando Interregionale Marittimo Nord;

VISTA la Carta Nautica n. 1050 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana che riporta le zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali e di tiro e zone dello spazio aereo soggette a restrizioni;

VISTA la Pubblicazione I.I. 3146 – “Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2025” e “Avvisi ai Naviganti di Carattere Generale” edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e di regolamentare la navigazione ed il traffico nello specchio acqueo interessato dalle esercitazioni militari;

VISTI gli articoli 2, 17, 28, 30, 81, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima)

R E N D E N O T O

che, **dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni 01,08,13,22,27 e 28 ottobre e 04,05,10 e 26 novembre 2026**, nella zona di esercitazione denominata **T803**, avente le seguenti coordinate geografiche (WGS84):

Punto	Latitudine	Longitudine
A	44°03.667'N	009°51.900'E
B	44°02.750'N	009°55.300'E
C	43°53.500'N	010°06.500'E
D	43°50.500'N	010°00.000'E
E	44°00.600'N	009°52.000'E

come meglio indicato nella planimetria in allegato, si svolgeranno esercitazioni militari con tiri di artiglieria e, pertanto,



ORDINA

Articolo 1

1. Nei periodi di tempo e negli spazi marittimi di cui al Rende Noto, come meglio riportati nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza, sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi attività marittima, subacquea e di superficie estranea alle esercitazioni presenti in zona.
Per la durata delle esercitazioni militari sono interdetti i punti di fonda **“ECHO 2”**, **“ECHO 7”**, **“ECHO 8”**, **“ECHO 9”**, **“ECHO 11”**, **“ECHO 12”**, **“ECHO 13”** ed **“ECHO 14”** della rada esterna del porto della Spezia, definiti dall'Ordinanza n. 07/2013 e ss.mm. e ii.;
2. Al fine di consentire l'ingresso e l'uscita dal varco di ponente alle unità inserite nella programmazione accosti delle giornate interessate dall'attività esercitativa, la Sala Operativa della Capitaneria di porto della Spezia sospenderà l'attività in parola per il tempo strettamente necessario alle manovre di ingresso/uscita dandone comunicazione preventiva al Comando/Ente esecutore.
3. Ove il Comando interregionale marittimo nord dovesse rappresentare l'anticipata conclusione delle esercitazioni, la Capitaneria di porto estenderà apposita comunicazione di cessata esigenza e di ripristino delle condizioni di navigazione, con contestuale abrogazione della presente Ordinanza.

Articolo 2

Prima dell'inizio e per l'intera durata delle esercitazioni, il Comando/Ente esecutore dovrà:

- mantenere un adeguato servizio di vigilanza, allo scopo di prevenire eventuali violazioni all'articolo 1 punto 1 da parte di terzi, attuando ogni misura necessaria alla tutela della pubblica incolumità e per le finalità indicate in premessa;
- attenersi alle comunicazioni della Sala Operativa della Capitaneria di porto della Spezia di cui al comma 2 dell'articolo 1;
- comunicare, sul canale 74 alla Sala Operativa della Capitaneria di porto della Spezia, l'inizio e la fine delle esercitazioni militari in questione segnalando ogni eventuale variazione degli orari indicati nella presente Ordinanza;
- comunicare, sul canale 74 alla Sala Operativa della Capitaneria di porto della Spezia, anche per il tramite del Comando Interregionale Marittimo Nord, l'eventuale annullamento, anche parziale, delle esercitazioni di cui trattasi rispetto ai termini disciplinati dal presente provvedimento.

Articolo 3

L'Autorità marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

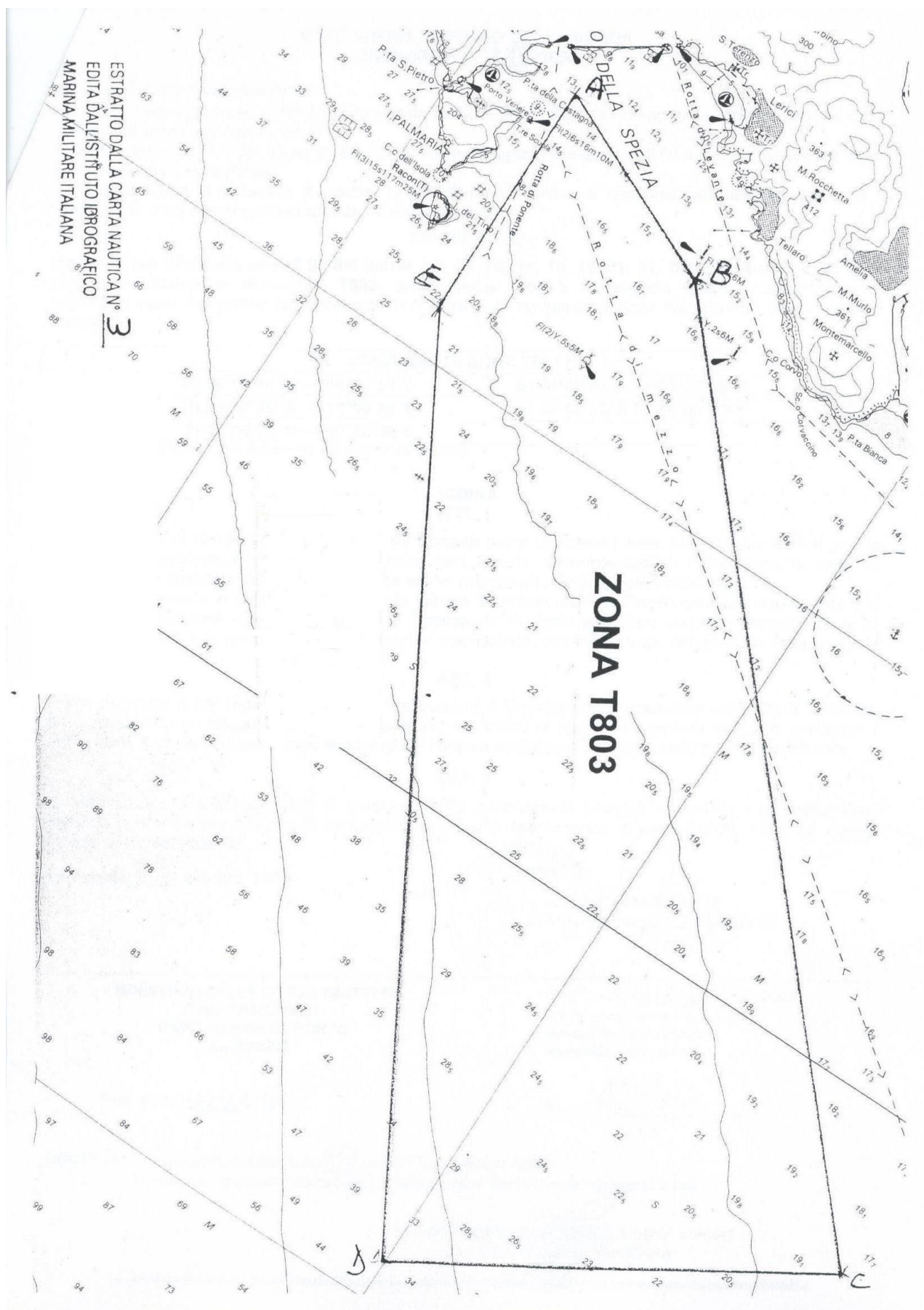
La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto della Spezia, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale [Elenco ordinanze - Guardia Costiera](#) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite **QR Code** a piè di pagina, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.



Firmato Digitalmente da/Signed by:
IL COMANDANTE

C.V. (CP) Alessio MORELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
martedì 22 Settembre 2020 15:51:05



CAPITANERIA DI PORTO LA SPEZIA

ALLEGATO ALL'ORDINANZA

